



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

153/2015

Novembre/11/2015 (*)

Napoli 20 Novembre 2015

L'INPS fornisce nuovi chiarimenti operativi in relazione all'incentivo triennale ex lege n° 190/2014 al fine di garantirne l'omogenea applicazione. L'Istituto, con la circolare n° 178 del 3 novembre u.s., chiarisce (anche) le ripercussioni sull'incentivo dell'eventuale recesso durante il periodo di prova o della stipula di due contratti a tempo parziale aventi medesima decorrenza.

L'INPS, con la circolare n° 178 del 3 novembre 2015, è tornato a soffermarsi sull'**incentivo triennale** previsto dall'articolo 1 comma 118 della Legge n° 190/2014.

In primis, l'Istituto, con il documento di prassi in commento, ha evidenziato che l'incentivo **non compete alle Amministrazioni dello Stato in quanto tale facilitazione spetta ai datori di lavoro privati ed ai soggetti giuridici, quali gli Enti pubblici economici, che svolgono, pur essendo organismi pubblici, in via principale o esclusiva, un'attività economica ex art. 2082 cod. civ. in concorrenza con altri imprenditori privati.**

Anche tali ultimi datori di lavoro dovranno richiedere l'apposito codice di autorizzazione "6Y" per il tramite del "Cassetto previdenziale" ovvero, in mancanza, tramite apposita **PEC** da inoltrare alla Direzione Centrale Entrate prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l'esonero medesimo.

L'esonero contributivo compete anche ai datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (**INPGI**).

Dopo tali precisazioni, l'INPS, con la circolare n° 178/2015, ha fornito alcuni preziosi **chiarimenti di portata generale**.

Nel richiamare (anche) la circolare n° 17/2015, viene ora evidenziato che **non sono soggette all'esonero triennale le seguenti somme:**

- ◆ il contributo per la garanzia sul finanziamento della **Qu.I.R.**;
- ◆ il contributo, stabilito nella misura dello 0,30%, destinato al finanziamento dei **Fondi interprofessionali**;
- ◆ il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla **previdenza complementare**;
- ◆ il contributo di solidarietà per i **lavoratori dello spettacolo**;
- ◆ il contributo di solidarietà per gli **sportivi professionisti**.

E', invece, incentivabile il contributo aggiuntivo IVS, in misura pari allo 0,50%, destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Nel caso di trasformazione di contratti a tempo determinato sarà applicabile (anche) la previsione - ex art. 2 c. 30 L. n° 92/2012 - che stabilisce la **restituzione del contributo aggiuntivo dell'1,40%**.

Dopo tali chiarimenti "contabili", l'Istituto, in relazione alle **condizioni per la fruizione dell'incentivo**, precisa che:

- la sussistenza del requisito soggettivo del prestatore (ultimi sei mesi senza contratti di lavoro a tempo indeterminato) **va verificata sia nei confronti della gestione pensionistica italiana che di quella estera**;
- nel caso di stipula di **due contratti a tempo parziale** da parte dello stesso lavoratore, con due diversi datori di lavoro, **l'incentivo spetta per entrambi i rapporti a condizione che la decorrenza del contratto di lavoro sia la medesima**;
- **non si ha diritto alla fruizione dell'incentivo de quo** anche nel caso in cui il precedente rapporto di lavoro, intercorso nei sei mesi precedenti l'assunzione, sia risolto per **mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni**;

- l'incentivo non spetta qualora i lavoratori già assunti a tempo indeterminato "transitorio" dal cedente al subentrante, nei casi di cambio di appalto, **ma la disciplina della contrattazione collettiva preveda la costituzione di un rapporto di lavoro ex novo**;
- nelle ipotesi di **cessione del contratto** a tempo indeterminato, con passaggio del dipendente al cessionario, **il beneficio può essere trasferito per il periodo residuo non goduto**;
- nelle ipotesi di **trasferimento di azienda** - ex art. 2222 c.c. - la fruizione dell'esonero è consentita per il **periodo residuo non ancora goduto**.

In relazione al semestre precedente, l'assunzione "agevolata", nel corso del quale va verificato il requisito dell'assenza di contratti di lavoro a tempo indeterminato, viene ora chiarito che **non rilevano eventuali attività svolte a tempo determinato ovvero con contratto di collaborazione a progetto ovvero attività di natura professionale svolte in modo autonomo**.

Allo stesso modo, non rilevano i **contratti di lavoro intermittente**, anche se con obbligo di risposta, eventualmente in essere, con lo stesso datore, nel periodo ottobre 2014 – dicembre 2014.

In merito alla durata dell'incentivo, l'INPS chiarisce che il godimento dello stesso può essere sospeso nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione.

Con la circolare n° 178/2015 viene, inoltre, precisato che l'incentivo triennale **può essere fruito** anche nel caso in cui venga trasformato, in tempo indeterminato, un contratto a termine per il quale si è già beneficiato di altre specifiche agevolazioni quali, a titolo esemplificativo, **l'incentivo per l'assunzione di ultra cinquantenni oppure di donne prive di impiego, ovvero residenti in aree svantaggiate, oppure quello previsto dalla L. n° 223/91.**

Inoltre l'incentivo *ex lege* n° 190/2014 è pienamente cumulabile con gli **incentivi di tipo economico** come, ad esempio, quello previsto dall'art. 8 c. 4 della L. n° 223/91, avendo però l'accortezza, in tal caso, di richiedere l'apposito codice di autorizzazione "5T".

In ultimo l'Istituto ricorda, come già affermato dal Ministero del Lavoro, che l'esonero previsto per il **settore agricolo** ex art. 1 c. 119 della L. n° 190/2014 **non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro che operano in zone montane e/o svantaggiate.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA